



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETIARIATO GENERALE

*Direzione generale
dell'internazionalizzazione e della
comunicazione*



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

*Direzione generale per i servizi ai cittadini
all'estero e le politiche migratorie*

CIRCOLARE RECANTE LE PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO,
L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA

VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Sommario

NOTA INTRODUTTIVA	3
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Parte I - PROCEDURE PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	6
1. Preiscrizione	6
2. Domanda di preiscrizione.....	7
3. Valutazione e validazione delle candidature	8
4. Informazioni e documentazione	8
5. Corsi a numero programmato	11
6. Conoscenza linguistica	12
7. Titolari di protezione internazionale.....	13
8. Immatricolazioni.....	13
Parte II - PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICO-CONSOLARE	15
1. Visti per studio	15
2. Requisiti per l'ottenimento di un visto	16
3. Informazioni e documentazione	17
Parte III - PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO	20
1. Richiesta del permesso di soggiorno	20
2. Rinnovo del permesso di soggiorno	20
Parte IV - ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY).....	22

NOTA INTRODUTTIVA

Le presenti Procedure, con validità biennale per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028, sono redatte sulla base degli esiti ottenuti dalla riunione annuale del Gruppo di lavoro indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'Istruzione e del Merito, col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e col Ministero dell'Interno. Lo scopo di tali procedure è coordinare e orientare le politiche delle Istituzioni italiane della formazione superiore, delle Rappresentanze diplomatico-consolari e delle Questure in materia di ingresso, soggiorno, immatricolazione e riconoscimento dei titoli degli studenti internazionali per i corsi della formazione superiore in Italia.

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare: lo scioglimento dell'eventuale riserva, la validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle Istituzioni della formazione superiore non costituiscono in alcun modo garanzia di ottenere un appuntamento presso le Rappresentanze diplomatico-consolari per presentare domanda di visto, ne' tantomeno implicano automaticamente una garanzia di rilascio del visto, ma sono da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari poiché queste ultime, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l'obbligo di valutare l'assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).

Tale valutazione complessiva dell'assenza di rischio migratorio attiene all'insieme degli elementi da cui possa ragionevolmente desumersi che lo scopo del viaggio e del trasferimento in Italia sia l'effettiva frequenza di un percorso formativo di livello superiore. Tra gli elementi in parola assumono particolare rilevanza la condizione socio-economica dello studente e del suo nucleo familiare, la tipologia e la qualità degli studi pregressi e la coerenza del percorso formativo prescelto.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle Istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002: la documentazione riferita ad un titolo di studio ed eventualmente prodotta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari e/o da altri enti e Istituzioni non è da richiedersi obbligatoriamente e non è vincolante per decisioni valutative di competenza delle singole Istituzioni della formazione superiore relativamente all'ammissione al corso prescelto.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Per l'anno accademico 2026/2027, le domande di visto dovranno essere presentate presso le Rappresentanze diplomatico-consolari competenti **entro e non oltre il 30 novembre 2026**. Per l'anno accademico 2027/2028, invece, il termine ultimo per la presentazione delle domande di visto è fissato **al 31 ottobre 2027**.

Il presente termine vale per la richiesta di visti al fine della frequenza di corsi ordinamentali, ovvero, Laurea, Laurea Magistrale, Diploma accademico di primo livello e Diploma Accademico di secondo livello, anche nei casi di corsi a ciclo unico.

Per tutte le altre tipologie di corsi (Master, Dottorati, programma Erasmus, corsi singoli, e foundation course) non vi sono limiti temporali alla presentazione della domanda di visto che, tuttavia, non potrà essere successiva all'inizio delle attività didattiche. In caso di proroga dei termini, le Istituzioni della formazione superiore potranno continuare le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell'idoneità dei titoli esteri da essi posseduti, così come le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno procedere con la trattazione delle domande di visto fino ad esaurimento delle domande di preiscrizione, purché pervenute entro le date previste e dai successivi aggiornamenti. Inoltre, con riferimento al termine del **30 novembre 2026 e del 31 ottobre 2027**, le Istituzioni della formazione superiore dovranno, sulla base della



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all'interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali le date esatte riferite ai relativi corsi entro le quali richiederanno la presentazione del visto ai fini dell'immatricolazione, sulla base delle esigenze specifiche collegate all'inizio delle attività didattiche. Tali date potranno essere anche antecedenti a quella del **30 novembre 2026 e del 31 ottobre 2027**.

La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore italiane dovrà essere presentata esclusivamente per il tramite del portale UNIVERSITALY¹, unico portale di accesso gratuito e ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca si riserva la possibilità di emettere successive integrazioni o modifiche alle presenti Procedure previa consultazione con gli altri Ministeri competenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Procedure **si applicano**:

- a) per la parte relativa all'immatricolazione e alle procedure di riconoscimento dei titoli, a tutti gli studenti e i candidati ai corsi che abbiano ottenuto un titolo estero finale o parziale e che intendano immatricolarsi presso le Istituzioni italiane della formazione superiore;
- b) per la parte relativa agli adempimenti da svolgersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, ai candidati stranieri che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo² ai fini dell'immatricolazione presso le Istituzioni della formazione superiore;
- c) per la parte relativa al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, agli studenti che necessitino di ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno.

Si precisa, altresì, che le sole procedure relative al rilascio del visto di ingresso e del relativo permesso di soggiorno **non si applicano**:

- d) ai cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, nonché a quelli provenienti da Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede;
- e) agli stranieri già regolarmente presenti in Italia così come espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286³;
- f) agli studenti già presenti nell'Area Schengen e beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per l'azione "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus+", nonché eventuali, ulteriori

¹ <https://www.university.it>

² In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevale ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

³ "E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dall'Unità per i Visti della DGIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nei casi sopracitati di non applicazione, ai fini della regolarizzazione dello studente, sarà sufficiente effettuare la dichiarazione di presenza ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis, del Testo Unico sull'Immigrazione, non essendo necessario richiedere alcun visto di ingresso.

Limitatamente alla procedura e alla documentazione richiesta per la valutazione dei titoli, per gli studenti partecipanti a corsi di studio organizzati congiuntamente tra due o più Istituzioni italiane ed estere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite Convenzioni sottoscritte dalle Istituzioni di formazione superiore per la realizzazione di tali corsi (rif. art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai successivi corsi di specializzazione o di dottorato per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un ulteriore anno.

Si ricorda che per effetto della Legge 11 luglio 1986, n. 352 "Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca", e del Decreto 27 febbraio 2023 "Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso la European Public Law Organization (EPLO)", *l'European University Institute - EUI* e *l'European Public Law Organisation (European Law and Governance School) - EPLO/ELGS*, sono istituzioni accademiche internazionali riconosciute all'interno del sistema italiano, le quali organizzano corsi di studio ed attività accademiche e di ricerca all'interno del territorio nazionale. Al fine dell'ottenimento del visto per motivi di studio, del permesso di soggiorno e in riferimento alle regole di riconoscimento dei titoli di studio, le suddette istituzioni seguono quanto disposto dalle seguenti Procedure senza aver necessità di utilizzare la piattaforma UNIVERSITALY, ma indicando ai candidati ai propri corsi richiedenti visto di rivolgersi direttamente alle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari, che prenderanno in carico tali richieste, fornendo alle medesime tutte le informazioni utili al fine del rilascio del relativo visto.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Parte I - PROCEDURE PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

1. Preiscrizione

La domanda di accesso ai corsi universitari di Laurea e Laurea Magistrale e ai corsi AFAM di Diploma Accademico di primo livello e Diploma Accademico di secondo livello degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero ha luogo attraverso la preventiva procedura di "preiscrizione" che precede le successive fasi di immatricolazione, utilizzando esclusivamente il portale UNIVERSITALY.

Tale procedura viene inoltre effettuata dagli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, tramite il portale UNIVERSITALY, al fine di accedere a: diplomi di specializzazione, diplomi accademici di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello, diplomi di perfezionamento o master, corsi singoli, corsi di lingua e cultura italiana presso le università che propongono tali percorsi, corsi propedeutici (*foundation course*) e corsi propedeutici AFAM.

Per l'ammissione ai corsi accreditati presso le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), gli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica secondo l'art. 11 del DPR 08/07/2005, n. 212, si seguono le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi del medesimo livello e natura del settore Universitario e AFAM.

Come previsto dall' art. 46 comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 ("Accesso degli stranieri alle università"), **“entro il 31 dicembre di ogni anno gli Atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo [...]”**.

Tale numero dovrà essere condiviso, entro l'apertura del portale University, da ciascun Ateneo con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché comunicato al CINECA ai fini del relativo inserimento sul suddetto portale e dell'attivazione del contestuale "supporto di monitoraggio" illustrato di seguito. Si rammenta che, ai sensi del citato art. 46 comma 1 del DPR del 31 agosto 1999 nr. 394, sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, solo ed esclusivamente gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza.

I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di studio, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singola Istituzione della formazione superiore e pubblicati nei rispettivi siti.

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi studio – come ad es. quelli riferiti alla formazione di Architetto – avviene secondo le procedure attive nel portale UNIVERSITALY. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente, che non è esonerato dalla richiesta di visto d'ingresso presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. Tale procedura deve quindi essere avviata e formalizzata, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dal calendario delle procedure per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso programmato.

A partire dall'anno accademico 2026-2027, una volta completata la domanda di preiscrizione da parte dello studente straniero, **le Istituzioni della formazione superiore competenti potranno validare un numero di domande di preiscrizione non superiore al numero dei posti destinati, da ciascun Ateneo, alla immatricolazione degli studenti stranieri, maggiorato di un 20%.**



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Raggiunto tale numero massimo di validazioni, un apposito “*supporto di monitoraggio*”, attivato sul portale University, fornirà un *alert* a ciascuna Istituzione, sospendendo la possibilità per gli Atenei di procedere ad ulteriori validazioni di domande di preiscrizione.

In caso di diniego di visto studio/immatricolazione, si renderà immediatamente disponibile sul portale University, per l'Ateneo interessato, la possibilità di procedere alla validazione di un'ulteriore domanda di preiscrizione. Ciò sarà comunque possibile fino a quando il numero di visti rilasciati dalle Sedi diplomatico-consolari per ciascun Ateneo eguaglierà i posti riservati dagli stessi agli studenti stranieri.

In via eccezionale, le Istituzioni della formazione superiore potranno richiedere di validare un ulteriore numero di domande di pre-immatricolazione, da definirsi mediante apposita deliberazione degli organi accademici competenti sulla base di puntuali e motivate esigenze accademiche e didattiche, connesse all'attivazione o al rifinanziamento di programmi formativi, all'assegnazione di finanziamenti straordinari o di ulteriori borse di studio.

Solo i candidati le cui domande di preiscrizione siano state validate potranno presentare richiesta di visto per studio/immatricolazione universitaria presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di residenza del richiedente.

Una volta completata la domanda di preiscrizione e ottenuta la validazione da parte dell'Istituzione della formazione superiore competente, tutti i candidati devono richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.

2. Domanda di preiscrizione

Le Istituzioni della formazione superiore informano gli studenti interessati ai corsi di studio, attivati presso di loro, che devono:

- a) accedere al portale UNIVERSITALY e compilare la relativa “domanda di preiscrizione” che dovrà essere successivamente presentata alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza una volta validata digitalmente da parte dell'istituzione accademica di riferimento;
- b) se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni, indicare uno solo dei corsi di studio nella banca dati attiva all'interno della domanda di preiscrizione del portale UNIVERSITALY;
- c) se sono in possesso di un titolo di cui all'Allegato n. 2 delle presenti disposizioni, scegliere il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.

Se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere l'esame finale e/o gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti, ovvero nel caso in cui l'ateneo abbia indicato all'interno della domanda di preiscrizione del candidato che l'ammissibilità al corso risulti essere subordinata ad ulteriori adempimenti, la domanda va considerata come accettata con riserva dal rispettivo ateneo, in attesa di validazione da parte di quest'ultimo sul portale UNIVERSITALY.

In riferimento all'abolizione del divieto di doppia iscrizione ai corsi di studio della formazione superiore per effetto della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e successive indicazioni riportate nel Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto MUR n. 933 del 02/08/2022, si sottolinea che tale norma non produce alcun effetto in riferimento alle presenti Procedure, le quali rimangono invariate in riferimento alla richiesta di visto e di relativo permesso di soggiorno riferiti ad un singolo corso.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

3. Valutazione e validazione delle candidature

In armonia con il numero dei posti destinati annualmente da ciascun Ateneo all'immatricolazione di studenti stranieri, le Istituzioni della formazione superiore svolgono una propria preventiva valutazione delle singole candidature richiedendo allo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento ritenuto utile al fine di tale valutazione preventiva. L'Istituzione provvede alla validazione della domanda di preiscrizione inserendo i relativi dati sul portale UNIVERSITALY, indicando se e per quali documenti è stata verificata l'autenticità, oltre ad indicare quale documentazione sia necessaria per i propri fini valutativi.

Le Istituzioni della formazione superiore **devono chiaramente riportare** nelle istruzioni relative alle valutazioni delle domande di studenti internazionali richiedenti visto, nonché nelle comunicazioni con i candidati stessi, **le seguenti informazioni**:

1. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto all'ottenimento del visto, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole Rappresentanze diplomatico- consolari;
2. l'ottenimento di un visto per motivi di studio rilasciato dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione ad un corso di studi, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole Istituzioni della formazione superiore;
3. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione, anche nei casi di:
 - a. ottenimento del relativo visto;
 - b. presenza fisica sul territorio nazionale;
 - c. idoneità e/o effettiva erogazione di borse di studio/contributi di ogni genere;
 - d. accettazione del candidato sotto condizione al fine di poter iniziare le attività didattiche;

tenuto conto che ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione le Istituzioni dovranno aver svolto le opportune verifiche in riferimento all'autenticità dell'intera documentazione accademica prodotta.

Occorre precisare che **l'eventualità rappresentata al punto 3 è un caso limite** poiché, di norma, le Istituzioni della formazione superiore, a seconda delle caratteristiche dei corsi di studio prescelti dai singoli candidati, acquisiscono le attestazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità del titolo estero e alla verifica della sua autenticità prima della presentazione delle domande di visto, al fine di evitare che un candidato validamente preiscritto non riesca a finalizzare l'immatricolazione una volta giunto in Italia.

Infine, qualora lo studente internazionale che abbia ottenuto il visto non si immatricoli, l'Istituzione della formazione superiore ne deve dare tempestiva comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare tramite PEC al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima. Tale comunicazione dovrà essere altresì trasmessa, sempre tramite PEC alle Questure competenti.

4. Informazioni e documentazione

Le informazioni riferite alle procedure di preiscrizione vengono fornite dalle Istituzioni della formazione superiore direttamente ai candidati ai propri corsi per tramite dei propri siti e portali. Tali informazioni devono



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

contenere anche dettagli sulle modalità di valutazione e pre-accettazione dei candidati, sulle scadenze relative alla presentazione delle domande di preiscrizione relative ad ogni singolo corso, sul numero di posti disponibili per ogni corso, sulla presenza di eventuali prove di ammissione e/o valutazione iniziale e sulla relativa documentazione da produrre anche in riferimento alla valutazione dei titoli esteri.

Si rammenta che l'Associazione no profit Uni-Italia supporta, attraverso i propri centri all'estero, i candidati stranieri ai corsi offrendo orientamento e assistenza anche per la procedura da espletare tramite il portale UNIVERSITALY.

I candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore hanno l'obbligo di produrre la documentazione che l'Istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione dell'idoneità delle singole candidature, in riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti accademici d'ingresso richiesti e al titolo estero.

Le Istituzioni della formazione superiore sono autonome al fine della documentazione da richiedere ai candidati ai propri corsi⁴.

Per quanto concerne gli studenti internazionali non richiedenti visto, le Istituzioni della formazione superiore sono invitate a non richiedere la Dichiarazione di valore sui titoli da essi posseduti, tenuto conto che tale categoria di studenti non necessita di rivolgersi presso alcuna Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'ingresso sul territorio nazionale.

La documentazione normalmente richiesta dalle Istituzioni della formazione superiore in riferimento al possesso delle qualifiche idonee per l'ingresso ad un corso di studi è la seguente:

(i) Per l'accesso ai corsi di primo ciclo:

- a) titolo finale degli studi secondari⁵ conseguito con almeno 12 anni di scolarità⁶, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; a discrezione della singola istituzione della formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

(ii) Per l'accesso ai corsi di secondo ciclo:

- a) titolo di studio ufficiale estero⁷ corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications*

⁴ Tale autonomia è indicata all'articolo 2 della Legge 148/2002 e, rispettivamente, nel DM 270/2004 per le istituzioni universitarie e nel DPR 212/2005 per quelle AFAM; pertanto, in tali casi si applica quanto disposto al comma 5 dell'articolo 33 del DPR 445/2000.

⁵ Il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione/certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo nei casi in cui tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare ufficialmente l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato. Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti in maniera ufficiale nel sistema estero.

⁶ Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato 1.

⁷ Cfr. nota 5.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso Istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna “differenza sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)⁸; a discrezione della singola Istituzione di formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o da eventuale Dichiarazione di valore;

- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

(iii) Per l’accesso ai corsi di terzo ciclo:

- a) titolo di studio ufficiale estero⁹ corrispondente al secondo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (terzo ciclo del Processo di Bologna/livello 8 EQF), e che non presenti alcuna “differenza sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)¹⁰; a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) nel caso di accesso a corsi di Specializzazione dove sia necessaria una specifica abilitazione professionale, prova di aver ottenuto tale abilitazione in Italia prima che le attività accademiche abbiano inizio;
- d) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- e) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell’istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 “Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia

⁸ In linea con i principi della Convenzione di Lisbona, con la sua applicazione nel sistema italiano e con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC, si veda la “Metodologia valutativa utilizzata nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere in Italia” pubblicata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA): <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx>

⁹ Cfr. nota 5.

¹⁰ Cfr. nota 8.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)", in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona. Si invitano pertanto le Istituzioni della formazione superiore ad indicare tale requisito all'interno della propria documentazione relativa all'immatricolazione a corsi di studio con titolo estero.

In riferimento alla recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa sul contrasto alla frode in ambito di educazione (*Recommendation CM/Rec(2022)18 of the Committee of Ministers to member States on countering education fraud¹¹*), si invitano le Istituzioni della formazione superiore a segnalare alle autorità competenti i casi di singoli candidati che abbiano presentato documentazione accademica, falsa, contraffatta e/o alterata, inserendo in tali comunicazioni anche le relative Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento. Si invitano inoltre le Istituzioni della formazione superiore a segnalare tali casi anche al centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) ai fini di monitoraggio di tale fenomeno, in linea con l'articolo 16 della suddetta Raccomandazione.

Si invitano inoltre le Istituzioni della formazione superiore a porre in essere strumenti utili al fine di facilitare l'ingresso dei candidati con titolo estero, in linea con quanto stabilito dalla "*Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero*"¹². In linea con la citata Raccomandazione, al fine di supportare le istituzioni della formazione superiore nella definizione della corrispondenza dei titoli di studio riferita ai Paesi afferenti alla Convenzione di Lisbona, si invitano le suddette istituzioni ad utilizzare la banca dati *ARDI – Automatic Recognition Database Italia* (<https://ardi.cimea.it>).

5. Corsi ad accesso programmato

Si riportano, a seguire, le informazioni relative ai corsi universitari ad accesso programmato di seguito elencati:

- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Per accedere a tali corsi è obbligatorio svolgere una prova di ammissione, le cui date sono definite nei bandi predisposti dai singoli Atenei¹³.

A seguito delle prove di ammissione, ciascun Ateneo definisce e pubblica, secondo le modalità dettate dal rispettivo bando, la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento. Al fine di definire a quale contingente sia riferito un singolo candidato per l'ingresso ad un corso a numero programmato, si dovrà fare riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 39 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

¹¹ https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680acdf9b

¹² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01))

¹³ Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Si rende noto, da ultimo, che per le modalità di accesso ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, il nuovo riferimento è dato dalle Legge 14 marzo 2025, n. 26 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2025.

Con successiva nota saranno indicate le modalità di iscrizione per gli studenti internazionali ai predetti corsi.

6. Conoscenza linguistica

Le Istituzioni della formazione superiore hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi. Ogni Istituzione organizza in autonomia una prova di conoscenza della lingua italiana individuandone il livello richiesto, almeno pari al B2, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, ad eccezione dei casi di esonero indicati di seguito. Con riferimento ai *foundation course* erogati in italiano o in lingua straniera, le Istituzioni della formazione superiore sono altresì tenute a verificare che lo studente sia in possesso di una competenza della lingua del corso di livello almeno pari al B1.

Tale prova è organizzata prima della richiesta del visto e preferibilmente a distanza, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio, per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sul candidato.

L'esito della valutazione della conoscenza linguistica deve essere certificato e caricato dall'ateneo nella domanda di preiscrizione, in modo da esentare le Sedi diplomatico-consolari dalla medesima verifica. Anche nel caso di corsi erogati in altra lingua, la competenza linguistica dovrà sempre essere certificata e inserita all'interno della domanda di preiscrizione: considerando che per tali corsi non è richiesta una prova di conoscenza della lingua italiana, il candidato dovrà fornire idonea certificazione di adeguata conoscenza della lingua estera di erogazione del corso. Non può essere ammesso a ulteriori prove di concorso o attitudinali - se previste - chi non abbia superato la prova di lingua.

Gli studenti esonerati dalla prova di lingua italiana, ma comunque sottoposti al limite delle rispettive quote di posti riservati ai cittadini richiedenti visto e residenti all'estero, sono coloro che abbiano ottenuto le certificazioni di conoscenza della lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 QCER, emesse dagli enti certificatori riconosciuti, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, e nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea/Diploma accademico di primo livello e corsi a ciclo unico sono esentati dalla prova di lingua, indipendentemente dal numero dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'Allegato 2;
- c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999);
- d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

- e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di conoscenza della lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale/Diploma accademico di secondo livello o ad altri corsi di studio, sono esonerati dalla modalità di verifica della conoscenza linguistica prevista autonomamente dall'Ateneo, gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).

7. Titolari di protezione internazionale

In base alla Convenzione di Lisbona - ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148 - e considerato l'articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014 (introduzione del comma 3 bis), si invitano le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "...dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" (art. 2 Legge 148/2002), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria già presenti sul territorio italiano, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio.

Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza e della certificazione prodotta dai centri ENIC-NARIC, del *European Qualifications Passport for Refugees - EQPR* e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

8. Immatricolazioni

Ciascuna istituzione della formazione superiore fornisce precise informazioni relative alle immatricolazioni ai propri corsi. Qualora, anche in fase di immatricolazione, lo studente internazionale non risulti in possesso di un valido titolo di soggiorno, o in generale non risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti per finalizzare tale immatricolazione, l'iscrizione al richiesto corso di studi è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta della competente istituzione, la Questura rilascerà allo studente una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

Le Istituzioni della formazione superiore, al fine di perfezionare l'immatricolazione degli studenti, oltre alla valutazione dell'idoneità del titolo ai fini dell'accesso al corso prescelto, sono responsabili della verifica della veridicità dei documenti accademici presentati¹⁴, utilizzando le modalità che ritengano più adeguate per svolgere tali controlli in coerenza con le verifiche già effettuate in fase di preiscrizione, come ad esempio richiedendo i documenti apostillati e legalizzati¹⁵, contattando direttamente l'istituzione estera, utilizzando

¹⁴ Si precisa che, prima del rilascio del Visto, le Rappresentanze diplomatiche potrebbero procedere con ulteriori verifiche della veridicità dei titoli presentati ivi comprese le competenze linguistiche richieste dalla presente circolare.

¹⁵ Cfr Nota 4.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

strumenti di verifica online, avvalendosi delle attestazioni di verifica proposte dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), ecc.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle Istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. Le Istituzioni hanno facoltà di richiedere o meno documentazione alle rappresentanze diplomatiche italiane in merito ai titoli di studio in possesso dei candidati ai corsi. In ogni caso, detta documentazione non è vincolante per le decisioni valutative delle singole Istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole Istituzioni della formazione superiore. Gli esiti riferiti alla valutazione dei titoli esteri ai fini dell'immatricolazione a corsi di studio in Italia e le informazioni relative alla verifica dell'autenticità dei documenti presentati dai singoli candidati saranno indicati dall'ateneo di riferimento sul portale UNIVERSITALY, anche a beneficio delle Rappresentanze diplomatico-consolari per la trattazione delle domande di visto.

Il pagamento delle tasse universitarie avviene di norma prima del perfezionamento dell'immatricolazione; pertanto, tale adempimento non potrà essere svolto se non a seguito del rilascio del relativo visto da parte della competente Rappresentanza diplomatico-consolare.

A seguito dell'avvenuta immatricolazione, l'Istituzione della formazione superiore confermerà sul portale UNIVERSITALY il perfezionamento di detta procedura.

Qualora lo studente non si immatricoli, l'Istituzione della formazione superiore ne dovrà dare tempestiva e motivata comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima. **Tale comunicazione dovrà essere altresì trasmessa alle Questure competenti.** Le mancate immatricolazioni dovranno essere debitamente segnalate attraverso il portale UNIVERSITALY.

Stante quanto premesso, a far data dal **31 gennaio del relativo anno accademico**, ai candidati ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Diploma Accademico di primo livello e Diploma Accademico di secondo livello, anche a ciclo unico, che dal portale UNIVERSITALY non risultassero ancora immatricolati, verrà revocato il visto d'ingresso, con contestuale segnalazione alla Questura competente da parte della competente Rappresentanza diplomatico consolare.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Parte II - PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICO-CONSOLARE

1. Visti per studio

Ai candidati ai corsi della formazione superiore in Italia che siano regolarmente preiscritti all'interno del portale UNIVERSITALY e per i quali sia stata validata la domanda di preiscrizione da parte dell'Istituzione della formazione superiore ricevente, e sciolta l'eventuale riserva, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano, espletate le proprie verifiche, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università" valido per 365 giorni con ingressi multipli. Una volta rilasciato il visto, la Rappresentanza diplomatico-consolare conferma sul portale UNIVERSITALY il perfezionamento di detta procedura.

Gli unici due casi in cui può essere presentata la domanda di visto a fronte di una domanda di preiscrizione validata con riserva sono i seguenti:

- a) lo studente straniero non è ancora materialmente in possesso del relativo titolo di studio locale. In tal caso, ai fini della presentazione della domanda di visto, lo studente dovrà presentare una attestazione o certificazione rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo (ove tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare ufficialmente l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato). Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti nel sistema estero.
- b) lo studente straniero deve sostenere la prova di lingua in presenza o gli esami di ammissione al corso.

Nei casi a) e b), le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano, in presenza dei requisiti, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università" avente una validità convenzionale di 100 giorni al fine di consentire loro di sostenere gli esami di ammissione all'Università/AFAM e di procedere, in caso di superamento delle prove di selezione, con la successiva immatricolazione senza dover rientrare nel Paese di provenienza. Se le prove di ammissione o gli esami di lingua si svolgono prima del conseguimento del diploma scolastico finale o in tempi che non consentono di completare la regolare preiscrizione, gli studenti dovranno chiedere un visto di ingresso per studio di breve durata (Visto Schengen Uniforme per soggiorni inferiori a 90 giorni)¹⁶ che avrà una durata commisurata alle effettive esigenze dello studente, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per tale tipologia di visto. La Rappresentanza diplomatico-consolare competente rilascerà il visto di ingresso nazionale per STUDIO "Immatricolazione Università", ingressi multipli, valido 365 giorni, solo in un secondo momento, a seguito dell'ammissione dello studente a partecipare al corso prescelto, e una volta che questi sia rientrato nel Paese di provenienza. Il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso di una Istituzione di formazione superiore ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

Si ricorda che i cittadini italiani in possesso di titolo estero, i candidati dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, di

¹⁶ Paesi i cui cittadini hanno obbligo di visto di breve durata: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto.html

Requisiti per ottenere un visto di breve durata: <http://esteri.it/visti/home.asp>



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" accedono senza necessità di visto e senza limitazioni di quota ai corsi di studio se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano richiesto, purché riconosciuto idoneo secondo l'autonoma valutazione svolta dalla singola Istituzione della formazione superiore. Tali candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'Istituzione della formazione superiore prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione previsti da ciascuna istituzione e dalle presenti Procedure, e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano. I cittadini dei Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Requisiti per l'ottenimento di un visto

Ferma restando la valutazione del rischio migratorio (rif. D.I. 850/2011 art. 4 comma 2 e richiamata nella Nota Introduttiva delle presenti "Procedure"), al fine di ottenere un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 10.179,85 annuali.¹⁷ La disponibilità di tali mezzi di sostentamento deve provenire da fonti lecite e tracciabili e deve essere preferibilmente personale o, in alternativa, messa a disposizione dal nucleo familiare (parente fino al 4° grado). Laddove consentiti nel Paese di provenienza, sono da prediligere i conti correnti rotativi, conti vincolati intestati allo studente.

In riferimento alla tracciabilità di tali mezzi, è onere delle Rappresentanze diplomatico consolari accertare la provenienza dei fondi e l'effettiva attribuibilità degli stessi allo studente o comunque al suo nucleo familiare, anche valutando la movimentazione del conto corrente e la coerenza dei fondi con i redditi e con il patrimonio complessivo dello studente e del nucleo familiare.

I mezzi economici di sussistenza potranno altresì essere forniti da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana. La mera candidatura o il possesso dei requisiti di idoneità a una borsa di studio a supporto erogata dagli enti regionali per il diritto allo studio, in assenza di esplicita attestazione di attribuzione della borsa, non potrà essere considerata nel computo dei mezzi di sussistenza.

In ogni caso, i suddetti mezzi economici devono inquadrarsi in una più ampia valutazione del contesto socio-economico familiare dello studente, o del suo garante, tale da far ragionevolmente ritenere che tali mezzi economici saranno disponibili anche per il prosieguo del corso di studi.

- b) Un idoneo alloggio nel territorio nazionale. La semplice candidatura o idoneità a un posto alloggio presso una residenza universitaria non costituisce documento valido ai fini dell'attestazione della disponibilità di idoneo alloggio.

¹⁷L'importo di riferimento (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Dlg 286/1998 e dell'allegato A, punto 17, del D.I. 850/2011) è quello riportato nella Tabella della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1/3/2000.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

- c) Una adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno. Sono ammesse le seguenti formule:
- dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
 - polizza assicurativa straniera, le cui forme di assistenza previste siano valide in Italia e che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
 - polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Si evidenzia come, a partire dall'11 gennaio 2025, anche per i visti nazionali risulta essere obbligatoria l'acquisizione delle impronte digitali (rif. Dlgs 145/2024).

Nei casi in cui venga rilasciato un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") al singolo candidato, la Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve confermare sul portale UNIVERSITALY la conclusione di detta procedura.

Anche nel caso in cui si dovesse verificare il diniego (o la rinuncia da parte del candidato al Visto), è necessario che esso sia indicato tramite il portale UNIVERSITALY.

3. Informazioni e documentazione

Tutte le informazioni riferite alle procedure per la richiesta di visto per motivi di STUDIO sono rese note da parte delle singole Rappresentanze diplomatico-consolari.

Si rammenta che l'Associazione no profit Uni-Italia supporta i candidati stranieri ai corsi offrendo assistenza per facilitare le richieste di visto per motivi di studio attraverso i propri centri all'estero in collaborazione con le Rappresentanze diplomatico-consolari.

La documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari al momento della presentazione della domanda di visto d'ingresso per i corsi di Laurea/Diploma accademico di primo livello e per quelli a ciclo unico è la seguente:

- a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità¹⁸; il titolo finale deve essere corredato in alternativa da attestazione di comparabilità e da attestazione **di verifica dell'autenticità** rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)¹⁹ o da Dichiarazione di valore per gli aspetti collegati alla sola comparabilità qualora la Dichiarazione di valore non espliciti l'avvenuta verifica dell'autenticità del titolo presentato. Qualora lo studente straniero non fosse ancora in possesso del relativo titolo di studio locale, al momento della presentazione della domanda di visto, lo stesso potrà presentare una attestazione o certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo (ove tale

¹⁸ Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato 1.

¹⁹ Nel caso di titoli di studio afferenti a sistemi di un Paese firmatario della Convenzione di Lisbona, tale attestazione di comparabilità potrà essere direttamente scaricata dalla piattaforma ARDI – Automatic Recognition Database Italia (<https://ardi.cimea.it>).



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato). Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti nel sistema estero;

- b) certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica, eventualmente previste per l'accesso all'Università di rispettivi Paesi di provenienza;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- e) per le domande di visto relative a corsi in lingua diversa dall'italiano, per gli studenti non madrelingua, le Sedi dovranno verificare idonea conoscenza della lingua estera di erogazione del corso e del contestuale livello richiesto. A tal fine, le Sedi potranno avvalersi esclusivamente di idonee certificazioni della lingua estera di erogazione del corso attestante una competenza non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) rilasciate da Istituzioni riconosciute a livello internazionale, nonché certificazioni equivalenti rilasciate dagli stessi atenei, purché attestino il possesso di competenze linguistiche del livello richiesto in tutte le quattro abilità (comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale e produzione scritta).
- f) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata dall'Istituzione della formazione superiore²⁰. Si rammenta che potranno presentare domanda di visto per studio esclusivamente gli studenti in possesso di domande di preiscrizione **validate senza riserva** (o con riserva limitatamente ai casi di cui alle lettere a) e b) della Parte II, punto 1, "Visti di ingresso", delle presenti "Procedure").

La documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso per i corsi di Laurea Magistrale/Diploma accademico di secondo livello e, più in generale, per i corsi di secondo e terzo ciclo è la seguente:

- a) titolo di studio ufficiale estero²¹ corrispondente al primo o al secondo ciclo del quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 o 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*), a seconda dell'ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo, conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso Istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo o terzo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 o 8 EQF) e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA). Qualora lo studente straniero non fosse ancora in possesso del relativo titolo di studio locale, al momento della presentazione della domanda di visto, lo stesso potrà presentare una attestazione o certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo (ove tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato). Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti nel sistema estero.

²⁰ La mancata validazione da parte dell'Istituzione della domanda di preiscrizione comporta l'automatico diniego del visto d'ingresso, se la domanda visto è stata già ricevuta dalla competente Sede diplomatico-consolare.

²¹ Cfr. nota 18.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

- b) Ai fini dell'ottenimento del visto, il titolo finale dovrà essere corredato in alternativa da attestazione di comparabilità e da attestazione di **verifica dell'autenticità** rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)²² o da Dichiarazione di valore per gli aspetti collegati alla sola comparabilità qualora la Dichiarazione di valore non espliciti l'avvenuta verifica dell'autenticità del titolo presentato;
- c) certificato rilasciato dalla competente Istituzione della formazione superiore attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascuna Istituzione della formazione superiore riserva per i singoli corsi, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- d) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- e) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero ritenuta necessaria dalla Rappresentanza diplomatico consolare;
- f) per le domande di visto relative a corsi in lingua diversa dall'italiano, per gli studenti non madrelingua, le Sedi dovranno verificare idonea conoscenza della lingua estera di erogazione del corso e del contestuale livello richiesto. A tal fine, le Sedi potranno avvalersi esclusivamente di idonee certificazioni della lingua estera di erogazione del corso attestante una competenza non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) rilasciate da Istituzioni riconosciute a livello internazionale, nonché certificazioni equivalenti rilasciate dagli stessi atenei, purché attestino il possesso di competenze linguistiche del livello richiesto in tutte le quattro abilità (comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale e produzione scritta).
- g) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata²³ dall'Istituzione della formazione superiore. La mancata validazione e/o lo scioglimento dell'eventuale riserva da parte dell'Istituzione della domanda di preiscrizione comporta l'automatico diniego del visto d'ingresso (fatta eccezione per i casi enunciati ai punti a) e b) della Parte II, punto 1 "Visti per studio" delle presenti "Procedure").

²² Cfr. nota 19.

²³ Cfr. nota 20.



Parte III - PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

1. Richiesta del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Entro otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia con un visto di tipo D “nazionale” per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L'istanza può essere presentata tramite gli Uffici postali, oppure avvalendosi degli sportelli eventualmente presenti presso le Istituzioni della formazione superiore utilizzando l'apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici.

All'atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero viene identificato e deve provvedere al pagamento dei relativi oneri. Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente riceve una comunicazione di convocazione, nella quale è indicato il giorno in cui dovrà presentarsi negli appositi uffici della Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

All'atto della presentazione in Questura, qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente riceve ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 adeguata informazione direttamente dallo sportello dell'Ufficio Immigrazione.²⁴ Tale documentazione ulteriore non si riferisce alla produzione della Dichiarazione di valore, essendo tale documento non più richiesto obbligatoriamente per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 4/9/07.

L'Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l'altro, consente di attestare la regolare presenza in Italia.²⁵

Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007 secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell'Interno del 26/07/2007, recante Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata. I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono in ogni caso ammessi alle prove con riserva.

2. Rinnovo del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso della formazione superiore, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in

²⁴ Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo studente può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio.

²⁵ L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l'ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda. Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite: www.poliziadistato.it; www.portaleimmigrazione.it; numero verde 803160. Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell'Istituzione della formazione superiore interessata, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Italia con un visto (tipo “D” nazionale) per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) deve dimostrare di essere in possesso del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati “[...] agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche [...]”, così come determinate dalle Università in termini di crediti. Inoltre, “per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”.²⁶ È prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l’iscrizione ad un corso di Laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ferma restando l’approvazione di tale variazione da parte delle autorità accademiche. Al fine di poter accedere a tale rinnovo, lo studente non deve aver già effettuato la rinuncia agli studi.²⁷

Si rammenta che, nel caso in cui lo studente straniero, già iscritto presso una Istituzione della formazione superiore italiana, abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione ad altro corso di studio presso la stessa o altra Istituzione, non potrà utilizzare lo specifico visto e permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione.

La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio²⁸, e pertanto della condizione di regolarità sul territorio nazionale. Tale condizione determina l’uscita dal Territorio Nazionale.

²⁶ Art. 46, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

²⁷ Ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 154. Al riguardo, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno.

²⁸ Articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni”.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Parte IV - ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)

Per le iscrizioni di candidati richiedenti visto ai corsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma organizzati dalle ITS Academy²⁹, normativamente in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi di Laurea, ad eccezione della calendarizzazione delle procedure di preiscrizione universitaria e dell'afferenza al contingentamento che non riguardano tale comparto formativo. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso Specializzazione Tecnica Post Diploma direttamente alla ITS Academy seguendo le procedure ed entro i termini previsti delle relative sedi. **La procedura telematica di "domanda di preiscrizione" disponibile sul sito UNIVERSITALY non si applica agli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy), per i quali si rinvia alle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito in merito alle procedure da seguire nell'ambito del portale Sistema ITS Academy: <https://sistemaits.istruzione.gov.it/portaleitsacademy/#/>.**

Al momento dell'immatricolazione, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai seguenti documenti³⁰:

- titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione dell'istituto da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o da eventuale Dichiarazione di valore;
- certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso alle medesime istituzioni nel Paese di provenienza, considerando tale necessità solo nel caso in cui il sistema estero preveda una prova per l'ingresso a istituzioni comparabili alle ITS Academy;
- eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Istituto, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Istituto, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Gli Istituti che ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi comunicano l'avvenuta accettazione dello studente alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza degli Istituti.

Laddove l'istituzione abbia deciso di richiedere il rilascio di una attestazione di comparabilità del titolo estero da parte del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) e questa sia stata rilasciata al candidato, si prescinde dalla presentazione della Dichiarazione di valore. Le ITS Academy comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'ITS Academy, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Nel caso in cui sia previsto un esame di ammissione in presenza, il visto per Studio avrà una validità convenzionale di 100 giorni. Nel caso di superamento delle suddette prove lo studente procederà direttamente all'iscrizione al corso ed alla richiesta di proroga del permesso di soggiorno, senza dover rientrare nel Paese di provenienza.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, o della lingua straniera nella quale verrà erogato il

²⁹ Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione (<https://www.miur.gov.it/percorsi-its>).

³⁰ Il titolo finale di scuola secondaria ottenuto all'estero e di durata non inferiore a 12 anni di scolarità, potrà essere anche di differente natura rispetto a quello richiesto per l'ingresso alle istituzioni universitarie, tenuto presente che in molti sistemi esteri esistono qualifiche finali di scuola secondaria superiore ad orientamento professionalizzante che, pur non consentendo l'accesso a studi accademici, permettono l'ingresso a percorsi di natura tecnica comparabili a quelli proposti dalle ITS Academy.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2026-2027 e 2027-2028

Corso, si applica quanto stabilito in ambito universitario.